

Parti

Ricorrente: Ana María Páez Juárez

Resistente: Nobel Plásticos Ibérica SA

Altre parti: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) e Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

1. Se debbano essere considerati persone con disabilità ai fini dell'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽¹⁾, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i lavoratori dichiarati particolarmente sensibili a determinati rischi allorché, per le loro caratteristiche personali o il loro stato di salute noto, essi risultano particolarmente sensibili ai rischi derivanti dal lavoro e per tale motivo non possono essere assegnati a determinati posti di lavoro, in quanto ciò comporterebbe un rischio per la loro stessa salute o per altre persone.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, si pongono le questioni seguenti:

2. se costituisca una discriminazione diretta o una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, letter[e a) e b)], della direttiva 2000/78 la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità, in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, ed ella abbia quindi difficoltà a raggiungere i livelli di produttività richiesti per non essere candidata al licenziamento;
3. se costituisca una discriminazione diretta o una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, letter[e a) e b)], della direttiva 2000/78 la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità, in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, e la decisione venga assunta tenendo conto, tra altri criteri, della polivalenza in tutti i posti di lavoro, compresi quelli ai quali la persona disabile non può essere assegnata;
4. se costituisca una discriminazione indiretta, quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, la quale abbia provocato lunghi periodi di assenza o di congedo per malattia prima del licenziamento, e la decisione venga assunta tenendo conto, tra altri criteri, delle assenze di detta lavoratrice.

⁽¹⁾ GU 2000, L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il
15 giugno 2018 — Antonio Bocero Torrico / Instituto Nacional de la Seguridad Social e Tesorería
General de la Seguridad Social**

(Causa C-398/18)

(2018/C 294/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Antonio Bocero Torrico

Resistenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social e Tesorería General de la Seguridad Social

Questione pregiudiziale

- 1) Se l'articolo 48 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, imponga il requisito che l'importo della pensione dovuta sia superiore alla pensione minima che spetterebbe all'interessato in forza della medesima normativa nazionale, laddove la nozione di «pensione dovuta» sia interpretata nel senso di pensione effettiva a carico unicamente dello Stato membro competente (nella presente fattispecie la Spagna), senza prendere altresì in considerazione la pensione effettiva che l'interessato possa percepire, a titolo di prestazione della medesima natura, da parte di un altro o di altri Stati membri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 giugno 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV / Autoriteit Consument en Markt

(Causa C-399/18)

(2018/C 294/48)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Parti

Ricorrenti: Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV.

Resistente: Autoriteit Consument en Markt

Questione pregiudiziale

Se una tariffa di capacità uniforme, ai sensi della quale si differenzia non a seconda del tipo di utente della rete, bensì della capacità contrattuale, sia compatibile con l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (il regolamento sul gas).

⁽¹⁾ GU 2009, L 211, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 18 giugno 2018 — Herst, s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-401/18)

(2018/C 294/49)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Praze

Parti

Ricorrente: Herst, s.r.o.

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

- 1) Se qualsiasi soggetto passivo debba essere considerato come soggetto passivo ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»). In caso di risposta negativa, a quali soggetti passivi si applichi detta disposizione.